

ALLEGATO D

Premessa

1. Le presenti clausole costituiscono parte integrante del Contratto di agenzia sottoscritto da ENEL Italia S.r.l. in nome e per conto di Enel X ITALIA S.P.A. e l'Agenzia.
2. Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico. Il Codice Etico del Gruppo Enel è consultabile presso l'indirizzo <https://www.enel.com/search?search=governance>. Inoltre, tutte le Società del Gruppo Enel hanno adottato un Modello di organizzazione e di gestione in ottemperanza - in Italia all'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e - negli Stati Uniti d'America - all'United States Foreign Corrupt Practices Act del 1977 e successive modifiche (FCPA), di cui queste clausole costituiscono parte integrante. Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati sia in Italia che all'estero, tra i quali l'indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione, malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
3. La Società ENEL X ITALIA S.p.A. ha nominato un organismo di vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo (indirizzo: Organismo di Vigilanza - Società ENEL X ITALIA S.P.A. - Viale di Tor di Quinto 45/47 Roma).

1. Sistema di controllo

L'Agente dichiara di adottare nella propria organizzazione un efficace sistema di controllo atto a prevenire i reati individuati al punto 2 della premessa.

2. Sistema di pagamento

La Controparte dichiara di adottare nella propria organizzazione un efficace sistema di controllo atto a prevenire i reati individuati al punto 2 della premessa.

3. Regali e benefici

Nello svolgimento delle attività riconducibili al rapporto contrattuale con ENEL X ITALIA S.p.A l'Agente s'impegna a non effettuare alcuna forma di regalo che possa essere anche solo interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo Enel.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani e esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.). In ogni caso, l'Agente si impegna ad astenersi da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui ha rapporti e comunque da pratiche confliggenti con il Modello organizzativo qui considerato.

Enel X Italia S.p.A

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato; la documentazione deve essere disponibile, su richiesta, alla Società ENEL X ITALIA S.p.A.

4. Rapporti con partiti o organizzazioni pubbliche

L'Agente, si asterrà da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (ad esempio, tramite concessioni di proprie strutture, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza) negli Stati in cui conduce attività nell'interesse del Gruppo Enel.

L'Agente è tenuto a comunicare tempestivamente, se richiesti, il valore dei finanziamenti e la lista dei partiti o organizzazioni pubbliche finanziate.

5. Attività assegnate a terzi, cessione del Contratto

I rapporti con pubblici ufficiali e/o comunque con la pubblica amministrazione, inerenti le attività riconducibili al rapporto contrattuale con la Società ENEL X ITALIA S.p.A., potranno essere gestiti solo da dipendenti della Controparte, salvo preventiva autorizzazione scritta della Società ENEL X ITALIA S.p.A.

6. Pubblicità di questo accordo

La Società ENEL X ITALIA S.p.A. o Enel S.p.A. si riservano il diritto di comunicare i contenuti delle presenti Clausole agli organi della pubblica amministrazione.

7. Rimborsi spesa

La Società ENEL X ITALIA S.p.A. non riconoscerà alcun rimborso spesa in conformità a quanto previsto nel contratto.

8. Referente interno per la gestione dell'incarico

Il referente interno della società ENEL X ITALIA S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste nel presente incarico, comprese le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, è il responsabile della Funzione Vendita oppure persona da lui autorizzata per iscritto. Eventuali modifiche del referente dovranno essere comunicate per iscritto solo da persona che detiene procura per la stipula di contratti.

9. Attività di verifica

La Società ENEL X ITALIA S.p.A. o una propria controllante potrà svolgere delle verifiche finalizzate esclusivamente ad accertare il rispetto delle presenti Clausole. L'agente è tenuto a rendere disponibile tutta la documentazione ritenuta utile dalla Società ENEL X ITALIA S.p.A. Tale documentazione dovrà comunque includere:

- o le fatture,
- o la documentazione originaria,
- o i giustificativi delle spese postali,
- o le registrazioni contabili e gestionali attinenti, i contratti di consulenza e subappalto.

10. Assenza di conflitti di interesse

L'agente dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi con il presente contratto.

In particolare, dichiara di:

- non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico

Enel X Italia S.p.A

servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado);

- non essere stato condannato negli ultimi 5 anni con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. del c.p. 316-ter; 640 1° comma n. 1, 640-bis, 640-ter, 318, 319, 319 ter, 322, 317, 316-bis.

In particolare, si dichiara che:

- l'amministratore delegato 6 I amministratori 7 I i soci 8 e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1o grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.);
- l'amministratore delegato 9 / amministratori 10 / i soci 11 e il personale direttamente coinvolto nelle attività con Enel non sono stati condannati negli ultimi 5 anni con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. Del c.p. 316-ter; 640 1° comma n. 1, 640-bis, 640-ter, 318, 319, 319 ter, 322, 317, 316-bis;
- All'Agente non sono state applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 9, né le misure cautelari di cui all'art. 46 del D.Lgs 231/2001 .

11. Risoluzione del Contratto

L'inottemperanza dell'Agente ad una qualsiasi delle previsioni di queste Clausole o la commissione dei reati indicati nella Premessa comporteranno un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà la Società ENEL X ITALIA S.p.A. a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo Enel, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni previste dal citato decreto o dal FCPA.

In caso di risoluzione, l'Agente si atterrà alle indicazioni che la Società ENEL X ITALIA S.p.A. fornirà.

12. Modifiche alle presenti Clausole

La presenti Clausole sostituiscono qualsiasi precedente accordo sulla materia e possono essere modificate di comune accordo dalle controparti solo in forma scritta.

Note:

5 In caso di persona giuridica

6 In caso di SpA

7 In caso di Srl

8 In caso di Società di persone

9 In caso di SpA

10 In caso di Srl

11 In caso di Società di persone

12 La frase va inserita solo per i contratti regolati dalla Legge Italiana

ESTRATTO DEL D. LGS 231/2001

Art. 4. Reati commessi all'estero

Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto 2. (omissis).

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
- 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- 4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

- 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) (omissis).